



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PALERMO



# RASSEGNA NORMATIVA LUGLIO/AGOSTO 2019

U.O. Normativa e regolamenti  
di Ateneo e privacy

## 1. NORMATIVA

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 7 MAGGIO 2019** - Decreto contenente le misure attuative degli incentivi fiscali per gli investimenti in capitale di rischio nelle start-up innovative e in PMI innovative da parte dei soggetti passivi IRPEF e IRES. In particolare: i soggetti IRPEF possono detrarre il 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, entro il limite di euro 1.000.000, in ciascun periodo d'imposta; i soggetti IRES possono dedurre il 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, entro il limite di euro 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta. (GU n. 156 del 05-07-2019)

**DECRETO-LEGGE 2 LUGLIO 2019 N. 61** - Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. (GU n. 153 del 02-07-2019)

**MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 15 LUGLIO 2019** - Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (GU n. 176 del 29-07-2019)

**TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE 14 GIUGNO 2019 N. 53** - Testo del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2019, n. 77, recante: "Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica". (GU n. 186 del 09-08-2019)

**LEGGE 20 AGOSTO 2019 N. 92** - Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica. (GU n. 195 del 21-08-2019)



## 2. GIURISPRUDENZA

**CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, SEZ. II - SENTENZA 29 LUGLIO 2019** - Il gestore di un sito internet nel quale è incorporato il pulsante “Mi piace” di *Facebook* può essere congiuntamente responsabile con quest'ultimo della raccolta e della trasmissione dei dati personali dei visitatori che cliccano sul predetto pulsante.

**T.A.R. ABRUZZO (PESCARA) - SENTENZA 22 LUGLIO 2019 N. 193** - Non può essere opposto il segreto della corrispondenza privata all'accesso documentale ex L. 241/90 alle mail circolate tra commissari di concorso contenenti dichiarazioni di approvazione dei criteri di valutazione dei candidati richiamate nei verbali della Commissione, trattandosi di comunicazioni afferenti l'attività istituzionale dell'Ente, ancorchè inviate utilizzando computer privati.

**T.A.R. LAZIO (ROMA) - SENTENZA DEL 15 LUGLIO 2019 N. 9347** - Un giornalista partecipante ad una procedura di selezione pubblica indetta da RAI s.p.a., utilmente collocatosi in graduatoria, ha diritto di accedere agli elaborati scritti ed agli atti valutazione delle prove concorsuali degli altri concorrenti, al fine di verificare la corretta applicazione delle norme sullo scorrimento della graduatoria stessa.

**T.A.R. TOSCANA (FIRENZE) - SENTENZA 12 LUGLIO 2019 N. 1085** - Non può essere accolta l'istanza con la quale il richiedente chiede la copia di tutti gli atti adottati dal Comune nell'esercizio dell'attività di vigilanza in materia edilizia a seguito dei numerosissimi esposti presentati dallo stesso nel corso degli anni, atteso che l'evasione di un'istanza siffatta richiederebbe



un'attività di ricerca e di elaborazione dati tale da paralizzare gli uffici per diversi giorni.

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - SENTENZA 13 GIUGNO 2019 N. 5503** - La sentenza esclude l'accesso civico generalizzato agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici poiché distingue le finalità dell'accesso documentale da quelle dell'accesso civico generalizzato. Secondo il CdS *"Nel caso di specie, per di più, l'accesso civico generalizzato si sarebbe dovuto escludere considerando le ragioni che, in concreto, hanno indotto (omissis) s.r.l. a formulare istanza di accesso, in qualità di partecipante alla gara indetta da Consip per l'affidamento del servizio, e considerando altresì l'interesse dichiarato a conoscere eventuali inadempienze nell'esecuzione del servizio, che potrebbero comportare la risoluzione del contratto per inadempimento e l'affidamento del servizio all'ATI seconda in graduatoria, di cui (omissis) s.r.l. è mandante. Da ciò l'inapplicabilità dell'art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013, che presuppone che il diritto venga esercitato per lo scopo previsto dall'art. 1 di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*.

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - SENTENZA 23 LUGLIO 2019 N. 5182** - Premesso che anche gli atti afferenti all'esecuzione di un contratto di appalto possono formare oggetto di accesso ai sensi della Legge 241/90, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato conferma l'indirizzo prevalente secondo il quale la legittimazione all'accesso documentale di chi non ha partecipato alla gara va scrutinata secondo le regole generali della Legge 241/90 (nel caso di specie il Collegio ha ritenuto che il professionista incaricato della direzione lavori appaltati dall'Amministrazione, che si vede revocare l'incarico per preteso inadempimento, ha diritto di accedere alla documentazione afferente alla prosecuzione dei lavori ed al conferimento del nuovo incarico di D.L., in quanto utili ex art. 24, comma 7, L. 241/90 per contestare l'inadempimento ascrittogli).



**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - SENTENZA 31 LUGLIO 2019 N. 5435** - In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, fuori dai casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta dev'essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo per l'impresa, derivante sia dalla prosecuzione in sé dell'attività lavorativa sia dalla qualificazione, dalla pubblicità e dall'arricchimento del curriculum ottenuti mercé l'aggiudicazione dell'appalto (conferma TAR Marche, sent. n. 821/2018).

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - SENTENZA 24 LUGLIO 2019 N. 5243** - Nelle procedure per l'affidamento di contratti pubblici, la c.d. clausola sociale va interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà d'iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente. Ne deriva che l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, dev'essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma di quest'ultimo, e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali. Detta clausola non comporta, invece, alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di assumere a tempo indeterminato e in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente affidataria.

**T.A.R. LAZIO (ROMA), SEZ. I - SENTENZA DEL 15 LUGLIO 2019 N. 9335** - *“Per giurisprudenza consolidata, il processo amministrativo ... ha la funzione di dirimere una controversia fra un soggetto che si afferma leso in modo diretto e attuale da un provvedimento amministrativo e l'Amministrazione che lo ha emanato; pertanto, nel caso di specie, mancando un provvedimento attuativo delle Linee Guida n. 11/2018, nessuna lesione delle posizioni giuridiche soggettive della ricorrente può ipotizzarsi quale effetto delle*



*medesime. Le “linee guida non vincolanti” ANAC lungi dal fissare regole di carattere prescrittivo, si atteggiavano soltanto quale strumento di “regolazione flessibile”, con funzione ricognitiva di principi di carattere generale e di ausilio interpretativo alle amministrazioni cui sono rivolte. Dunque, non presentano una portata immediatamente lesiva, assolvendo allo scopo, al pari delle circolari interpretative, di supportare l'amministrazione e favorire comportamenti omogenei. Pertanto, nel caso di specie, le previsioni contenute nella parte I delle “Linee Guida dell'ANAC, n 11”, che sono state emanate, ai sensi dell'art. 177, c. 3, del D. L.vo 50/2016, non hanno portata lesiva e non sono, quindi, immediatamente impugnabili ... Infatti, gli operatori economici che ritengono di non doversi adeguare alle indicazioni ivi contenute in ragione della peculiarità del rapporto concessorio non incorrono immediatamente nella sanzione. Sarà con l'atto mediante il quale gli enti concedenti contesteranno agli operatori economici, all'esito della prima verifica annuale successiva alla scadenza del termine per l'adeguamento alle previsioni dell'art. 177, c. 1, l'esistenza di una “situazione di squilibrio”, che sorgerà per tali operatori l'interesse concreto a sollecitare un controllo giurisdizionale sulla corretta applicazione ed interpretazione dell'art. 177, e ciò in tempo utile prima di essere attinti dalla sanzione. Pertanto, allo stato non sussiste, in capo alla ricorrente ... un interesse attuale e concreto ad ottenere l'annullamento delle impuginate previsioni delle Linee Guida n. 11”.*

#### **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISPOSTA DEL 16 LUGLIO 2019**

**N. 243** - Una Pubblica Amministrazione aveva ricevuto una fattura che, a seguito di risposta ad un interpello presentato, risultava emessa con errata applicazione dell'aliquota IVA. L'Agenzia delle Entrate si è favorevolmente espressa sulla possibilità, per la predetta P.A., di portare in detrazione il credito IVA scaturente dalle successive note di variazione. Relativamente alle fatture per le quali non è più possibile emettere nota di variazione in quanto è decorso più di un anno dall'operazione, è altresì possibile recuperare l'IVA *split* versata poiché “indebitamente versata”, ex art. 1241 del Codice Civile, scomputandola dai futuri versamenti di IVA *split*, avendo cura di predisporre uno specifico prospetto di riconciliazione in caso di future verifiche.





UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PALERMO